

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 48.

Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni alla Comunità ebraica di Venezia per la biblioteca-archivio ebraico di Venezia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità del contributo
e modalità di concessione

1. Al fine della conservazione e valorizzazione culturale della biblioteca-archivio ebraico di Venezia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità ebraica di Venezia un contributo straordinario di lire 100 milioni per interventi di impiantistica, di edilizia, di falegnameria nonché per la sistemazione di locali e per le attrezzature di supporto della biblioteca stessa.

2. Il contributo è concesso previo parere favorevole, sul progetto esecutivo dell'opera, da parte della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. Il contributo è erogato con decreto del dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, in unica soluzione, su rendicontazione delle spese sostenute, previa certificazione dell'Ufficio regionale del Genio civile di Venezia di regolare esecuzione dei lavori di importo documentato almeno pari al contributo regionale.

Art. 2

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1989, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo», partita n. 17 di cui al capitolo 80230 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio del capitolo 70022 denominato «Contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la conservazione e valorizzazione della biblioteca-archivio ebraico di Venezia» con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 dicembre 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 48

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Mirco Marzaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 giugno 1989, n. 30/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 luglio 1989, dove ha acquisito il n. 498 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 2 agosto 1989;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 ottobre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Ettore Beggiato ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 ottobre 1989, n. 4603;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 31 ottobre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 27 novembre 1989, n. 14028/21204/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando che il Governo ha osservato «circa articolo uno, secondo comma, che previsto intervento commissione tecnica regionale su progetto esecutivo opere non esclude che approvazione progetto medesimo, riferendosi ai lavori relativi al patrimonio storico e artistico, est riservata Stato sensi legge 14 marzo 1968, numero 292».

Strutture amministrative regionali competenti:

Dipartimento per i lavori pubblici (art. 1, comma 3, l.r. n. 48/1989);
Dipartimento per le attività culturali.